

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I
Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

TOMASSINI SILLA Numero iscrizione B000180874 in data 04/02/2013 (Responsabili dell'attività di intermediazione)

TOMASSINI SILLA Numero iscrizione B000180874 in data 04/02/2013 (Rappresentante Legale)

Opa Broker Srl è iscritta al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in data 23 ottobre 2009, numero B000320355 sezione B;

Opa Broker S.r.l. - Viale Della Stazione, 285 - 04100 Latina Scalo (LT) - P.I. 02500700592 - Capitale Sociale € 10.000,00 - Iscrizione Sezione B del RUI B000438295 tel. 0773 632128 – e-mail info@opabrokersrl.com - pec: opabroker@pec.it - www.opabrokersrl.com

Si segnala che l'IVASS è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Gli estremi identificativi e di iscrizione di ciascun intermediario coinvolto possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it) alla relativa sezione sopra indicata.

SEZIONE II
Informazioni sul modello di distribuzione

Opa Broker srl agisce su incarico del cliente contraente della polizza.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto di interesse

- a. Opa Broker srl, così come il soggetto coinvolto nella distribuzione, non è detentrica di alcuna partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b. nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Opa Broker srl

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario:

- ☐ fornisce consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del CAP ossia una raccomandazione personalizzata, contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo;
- ☐ fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente; ☒ propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale; L'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari è pubblicato sul sito internet dell'Intermediario. Su richiesta del Contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare/trasmettere l'elenco delle Imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
- ☒ fornisce le informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice delle Assicurazioni Private: nessun conflitto presente.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Opa Broker srl, percepisce una commissione complessiva (già inclusiva di ogni emolumento per i propri dipendenti/collaboratori coinvolti nell'attività di distribuzione) espressa in percentuale sul premio delle polizze intermedie, corrisposta dalla compagnia ed inclusa nel premio.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

- a. Ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite di Opa Broker srl, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) annui per ciascun contratto.
- c. L'incasso del premio da parte di Opa Broker srl o di suoi collaboratori ha effetto liberatorio nei confronti della compagnia.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti/assicurati da negligenze ed errori professionali degli intermediari o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato gli intermediari devono rispondere a norma di legge;
- b. ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il contraente/assicurato o l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:

Opa Broker S.r.l. - Viale Della Stazione, 285 - 04100 Latina Scalo (LT) - P.I. 02500700592 - Capitale Sociale € 10.000,00 - Iscrizione Sezione B del RUI B000438295 tel. 0773 632128 – e-mail info@opabrokersrl.com - pec: opabroker@pec.it - www.opabrokersrl.com

nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'IVASS – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187 - Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;

- c. il contraente/assicurato o l'avente diritto ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi;
- d. il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui alla lettera a).

RISPETTO DELLA NORMATIVA IN TEMA DI SANZIONI E RESTRIZIONI

Si precisa che Opa Broker srl non presterà alcuna attività in relazione al presente incarico né si adopererà per procurare alcun vantaggio che sia in violazione di leggi, regolamenti, atti delle autorità competenti o che possa esporre Opa Broker srl o il suo Gruppo a sanzioni, violazione di divieti o di restrizioni stabilite da: (I) risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ONU; o (II) da normative applicabili in materia di sanzioni economiche e commerciali adottate dall'Unione Europea, Regno Unito o dagli Stati Uniti d'America.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario o l'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente che:

- a. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni
- b. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.